

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,
ambiente e immigrazione

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

DG CRESS

Cress@pec.minambiente.it**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.itmbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e p.c. Ufficio del Segretario Generale

Oggetto: Procedimento di proroga della valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto dell'impianto eolico denominato "Parco eolico Montemilone", della potenza complessiva di 60 MW, da ubicare nel comune di Montemilone (PZ) e relative opere di connessione, presentato dalla società Milonia S.r.l. Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera datata 3 dicembre 2021, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto che sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento di proroga della valutazione di impatto ambientale VIA-VAS relativo al progetto dell'impianto eolico denominato "Parco eolico Montemilone", della potenza di 60 MW da ubicare nel comune di Montemilone (PZ) e relative opere di connessione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Carlo Notarmuzi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL

3 DICEMBRE 2021

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTA la nota prot. n. 18023 del 25 agosto 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con delibera di Giunta regionale n. 1469/2013, relativamente al progetto di impianto denominato "Parco eolico Montemilone (Pz)", localizzato in agro del Comune di Montemilone, e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa, di cui è titolare la Milonia S.r.l.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il progetto dell'impianto prevede la realizzazione di n. 20 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 3,00 MW, per una potenza complessiva di 60,00 MW;

PRESO ATTO che il provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato sul progetto in esame dalla Regione Basilicata, con la citata delibera di Giunta regionale n. 1469 del 14 novembre 2013, avente valenza temporale fino al 14 novembre 2018 - come disposto con successiva delibera di Giunta regionale n. 1618/2014 - richiede l'osservanza delle prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale ambiente nel parere reso nella seduta del 23 settembre 2013;

VISTA le note del 5 dicembre 2018 e del 31 gennaio 2019, con le quali il Ministero della cultura ha espresso parere negativo riguardo alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in oggetto, confermato con le successive note del 16 luglio 2021 e del 3 settembre 2021;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha evidenziato che, rispetto al momento del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, il quadro normativo di riferimento è mutato per effetto della sopravvenuta legge regionale Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";

CONSIDERATO che dall'analisi vincolistica condotta conformemente alla citata legge regionale Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 sono emerse le seguenti criticità: nove aerogeneratori ricadrebbero all'interno del *buffer* di 3000 metri dalla "masseria Casone"; nove aerogeneratori ricadrebbero nel *buffer* di 500 metri dalla sponda del vallone "Castagna" e del vallone "Cugno Lungo", entrambi iscritti nell'elenco del regio decreto n. 1775/1933; undici aerogeneratori ricadrebbero nel *buffer* di 5000 metri dal centro storico di Montemilone;

RILEVATO che, a parere del Ministero della cultura, la "situazione al contorno" è mutata in quanto un ulteriore parco eolico, denominato "Bel Lavello", posto in area limitrofa a quello in progetto - autorizzato dalla regione Basilicata con determina dirigenziale del 9 febbraio 2016 e in corso di realizzazione - si sovrapporrebbe con quello in progetto, richiedendo così ulteriori approfondimenti onde evitare il c.d. "effetto selva";

RILEVATO, inoltre, che il Ministero della cultura ha sottolineato che, nell'area posta a nord-ovest degli aerogeneratori 1-5, in località Spagnoletti/Masseria Carretta, nel territorio del comune di Lavello, è stata recentemente individuata - nell'ambito degli scavi per la posa del cavidotto di un altro impianto eolico - una necropoli altomedievale e che tale rinvenimento rappresenta una variazione significativa ai fini della verifica dell'impatto delle opere sulla tutela del patrimonio archeologico;

VISTO il parere n. 3391 dell'8 maggio 2020 con il quale la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, si è



Presidenza del Consiglio dei Ministri

espressa in senso favorevole alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto in esame;

VISTE le note prot. 27179 del 29 settembre 2021 e prot. 28661 del 13 ottobre 2021 con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha convocato una riunione, rispettivamente, per il 7 ottobre 2021 ed il 19 ottobre 2021, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione della questione in esame da parte del Consiglio dei ministri, ai sensi del richiamato articolo 5 della legge n. 400 del 1988, e per vagliare i margini di una possibile composizione del dissenso;

ATTESO che in sede di riunione i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", ove è indicato che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*;

CONSIDERATO che nella fattispecie in esame rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO inoltre che nel bilanciamento di tali contrapposti interessi, va tenuto conto che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con fonti rinnovabili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che gli obiettivi indicati dal PNIEC, suddivisi in base alla fonte, prevedono per l'energia da fonte eolica la necessità di installare ulteriori 10 GW di potenza al 2030, con un incremento annuo pari a 1 GW, a partire dall'anno 2021;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti;

RITENUTO che, per quanto concerne specificamente l'impianto in esame, la mera interferenza delle turbine e delle opere di connessione con le sopramenzionate fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

RITENUTO, per quanto attiene alla sovrapposizione dell'impianto in esame con il parco eolico "Bel Lavello" ed al conseguente rischio che la compresenza degli impianti medesimi concorra a determinare il c.d. "effetto selva", di non poter condividere l'analisi dell'effetto di cumulo visivo svolta dal Ministero della cultura, in quanto non sono state effettivamente individuate specifiche criticità e ricadute in punto di beni tutelati, considerata anche la circostanza che l'area vasta di riferimento costituisce, nei fatti e da diverso tempo, un polo energetico;

CONSIDERATO che, come indicato nel menzionato parere n. 3391 dell'8 maggio 2020 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale VIA-VAS, le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere, e che l'area su cui insiste direttamente il progetto non è interessata dai ritrovamenti archeologici indicati dal Ministero della cultura;

CONSIDERATO, infine, che nella ponderazione degli interessi coinvolti occorre tener conto del fatto che gli aerogeneratori in esame non ricadono direttamente in aree sottoposte a tutela ai sensi del citato articolo 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e che i tratturi antichi, intercettati dai cavidotti, sono già compromessi dall'azione dell'uomo per il passaggio di strada di viabilità pubblica e, comunque, saranno attraversati con la tecnica teleguidata "no-dig", che non prevede l'effettuazione di scavi;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati da un lato nella tutela paesaggistica e da un altro lato nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero della transizione ecologica in merito alla proroga dei termini di validità del provvedimento di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla regione Basilicata, con delibera di Giunta regionale n. 1469/2013, relativamente all'impianto denominato "Parco eolico Montemilone", localizzato in agro del Comune di Montemilone, e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Banzi, Genzano di Lucania, Palazzo San Gervasio e Venosa, per una potenza complessiva di 60,00 MW, a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse dal Comitato tecnico regionale ambiente nel parere reso nella seduta del 23 settembre 2013.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI